ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

# Art. 10

## Cancellazione dall'albo - Sospensione dall'esercizio dell'attività

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente autorita' comporta la cancellazione dall'albo. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente autorita' comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di consulenza e deve essere annotato nell'albo.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro |
| Estremi | Legge 12 ottobre 1964, n. 1081 |
| Titolo | II — Albi dei consulenti e condizioni per l'iscrizione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-10-cancellazione-dall-albo-sospensione-dall-esercizio-dell-attivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it